

REPERTORIO N. 78

fasc. 1.6.1/5/2022

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONVENZIONE EX ARTT. 26 L. N. 488/1999 E 1, COMMA 499, L. N. 208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SU STRADE DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI) - LOTTO 1, CIG 894798921E.

Oggi, 22 marzo nell'anno 2022 (22/03/2022) alle ore 12.30 (dodici e trenta) nella sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13, dotata degli strumenti necessari per il collegamento telematico, avanti a me Dott. Roberto Finardi, Segretario Generale e in tale qualità Ufficiale Rogante dell'Ente, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me consenziente e avendone i requisiti di legge, espressamente rinunciato, intervengono anche da remoto, connessi in via telematica, nel presente contratto:

- Dott. Valerio Montalto, nato a Chieri (TO) il 30/03/1969, domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore

Generale dell'Ente (C.F./P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce, in conformità agli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000, 39 dello Statuto, art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 121/2022 del 9/2/2022;

E

SIAS S.P.A in persona del legale rappresentante Luca Furloni, con sede legale via Prade, 37 -25041, Boario Terme (BS) - P.IVA 01854400981 e ivi domiciliata ai fini del presente atto, quale Mandataria del Raggruppamento temporaneo costituito unitamente ai seguenti operatori economici mandanti:

- EMMEA TRADE & SERVICE S.R. L. con sede legale in Piazzale Giovanni Spadolini, 2, 47034 Forlimpopoli (FC), P.IVA 03162630408;

- PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede legale in Viale Europa 91 41011 Campogalliano (MO), P.IVA 02905080368;

- SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A con sede legale in Via dell'Industria, 4, 46043, Castiglione delle Stiviere (MN), P.IVA 01210380208.

(il mandato collettivo speciale REP n. 9308 del 18/03/2022, autenticato dalla dott.ssa Anna Laura Bonafini, Notaio in Modena, risulta in atti al fascicolo 1.6.1/5/2022).

Io, Segretario Generale rogante, dichiaro di aver accertato l'identità personale e la qualifica di detti comparenti mediante constatazione in collegamento telematico della corrispondenza con i documenti personali esibitimi ed acquisiti tramite la piattaforma SATER.

PREMESSO CHE

1. la Città metropolitana di Bologna (in seguito anche “Ente” o “SA”), iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex delibera A.n.ac. n. 643 del 22 settembre 2021, come previsto dall' art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 può «*stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3*»;

2. l’Ente ha espletato una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in tre Lotti Funzionali per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto la prestazione del servizio di “Manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale” (ricompreso nella categoria della Manutenzione strade: servizi e forniture, di cui al d.p.c.m. 11 luglio 2018). Alla presente Convenzione possono aderire tutte le pubbliche amministrazioni aventi sede nelle Province di Bologna, Ferrara e Modena nonché loro consorzi o associazioni, oltre ad enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per quelli sanitari;

3. la suddetta procedura si è conclusa il 18/01/2022 con la proposta di aggiudicazione dell’appalto al Fornitore suindicato (verbale seduta PG n. 2448 del 19/01/2022) confermata per quanto occorrer possa con nota del Seggio di gara come da verbale acquisito in atti al PG n. 3612/2022;

4. con determinazione dirigenziale n. 121 del 09/02/2022 sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato il servizio; l'aggiudicazione è divenuta

efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti

dichiarati in sede di gara (come da riferimento PG 13614/2022), documenti

tutti conservati agli atti al fascicolo;

5. la comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett.

a), del D.Lgs. 50/2016, è stata inviata agli offerenti in data 09/02/2022 con

nota PG 8400; pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del citato decreto, il

termine dilatorio è decorso;

6. il Fornitore, risultato aggiudicatario del Lotto n. 1 ha manifestato

espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare detto servizio, oggetto

della presente Convenzione, eseguendo gli Ordinativi di Fornitura e gli

Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura (d'ora innanzi rispettivamente “OF” e

“OAF”) emessi dagli Enti Contraenti alle condizioni, modalità e termini così

come definiti nella presente e nei documenti ivi richiamati;

7. la presente Convenzione costituisce a tutti gli effetti un contratto

normativo, che regola preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli

Enti che ad essa aderiranno, se e in quanto, tramite l'emissione di OF e OAF,

verranno a perfezionarsi singoli contratti, nei quali saranno specificati i

servizi e il relativo ammontare, secondo le modalità e i termini descritti qui e

nei documenti richiamati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

8. il presente contratto normativo costituirà parte integrante degli OF/OAF e,

pertanto, le Parti si obbligano a dare attuazione alla disciplina ivi prevista,

come integrata dai documenti qui espressamente richiamati;

9. l'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla

concorrenza dell'importo massimo spendibile, o all'esercizio del diritto di

opzione da parte del SA ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare di gara, secondo le

modalità e i termini disciplinati al successivo art. 4 e da tutta la

documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi di aggiudicazione;

10. il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente

Convenzione, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale

(d'ora innanzi “Capitolato”) e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato

e completo la disciplina del servizio e l’oggetto delle prestazioni da eseguire;

11. dalla presente Convenzione e dagli atti in essa espressamente richiamati

non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore,

considerato che vengono in essi individuati i soggetti legittimati ad aderirvi,

mentre il relativo iter di adesione è contenuto nel capitolato, nonché le

condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dai singoli Enti con

l’emissione dei relativi OF/OAF;

12. la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta

responsabile per atti o attività degli Enti contraenti; parimenti, ciascun Ente

contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente

per le obbligazioni nascenti dagli OF/OAF emessi;

13. il Fornitore, ai fini della stipula della presente Convenzione, ha presentato

la documentazione richiesta, che - anche se non materialmente allegata al

presente atto - ne forma parte integrante e sostanziale; in particolare, ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle

obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e dei

relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti

all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, ha prestato

garanzia definitiva rilasciata in data 16/03/2022 dalla Compagnia Italiana di

previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. avente n. 2022/13/6621173

di importo pari ad Euro 105.000,00 (centocinquemila/00), in favore del SA e degli Enti Contraenti;

14. il Fornitore è in possesso della polizza assicurativa PG. 17194/2022 n. 420125200 di importo pari a € 3.000.000,00 a copertura del rischio di responsabilità civile, per lo svolgimento di tutte le attività dell'appalto a beneficio del Soggetto Aggregatore, degli Enti contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni OF e OAF, nonché della copertura assicurativa per RC AUTO per tutti i mezzi impiegati nello svolgimento del servizio;

15. la presente Convenzione viene quindi sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Premesse e documenti contrattuali

1. Costituiscono parte integrante della presente Convenzione e concorrono a determinarne il contenuto:

- le premesse di cui sopra e i documenti ivi richiamati;
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Tecnico e Prestazionale e i documenti ad esso allegati parte integrante e sostanziale;
- l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica e i relativi allegati presentati identificati al PI381651-21 della piattaforma SATER.

Si applicano alla presente Convenzione le definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato.

Art. 1 - Caratteristiche dell'appalto

1. L'appalto in oggetto si configura come appalto misto di servizi e lavori (per la sola quota extracanonale), in cui la percentuale di questi ultimi è meramente

accessoria, tale da consentirne, secondo il criterio della prevalenza, la qualificazione come appalto di servizi.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il Servizio di Manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale sulle strade di proprietà o in uso a qualunque titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio delle Province di Bologna, Modena e Ferrara di cui al Lotto 1, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, legittimati ad aderirvi, come esplicitato nel dettaglio agli artt. 4 e 5 del Capitolato.

2. Con la presente il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti di tutti gli Enti che aderiranno alla medesima, a fornire i succitati servizi secondo quanto previsto nel Capitolato, nonché nell'Offerta Tecnica ed Economica. Il Servizio di Manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale su strada è articolato nelle diverse attività di cui agli artt. 20 e ss. del Capitolato.

3. Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e di un corrispettivo extra canone di cui all'art. 25 del Capitolato.

4. Il singolo servizio può, pertanto, essere ordinato dall'Ente nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 7 del Capitolato).

Art. 3 - Valore della Convenzione

1. L'importo della presente Convenzione, per l'intera durata, compresa l'opzione di rinnovo, di cui al successivo art. 4.2, comma 1, è pari a Euro 3.150.000,00, comprensivo dei costi della manodopera, degli oneri per la

sicurezza stimati in complessivi Euro 150.000,00 ed esclusa l'IVA.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti

Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, come eventualmente

incrementato per effetto del rinnovo di cui al successivo art. 4, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti

Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o

predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del

Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo

massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per

l'ordinativo "Minimo" (art. 7 del Capitolato).

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi

inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

Art. 4. Durata della Convenzione, opzioni e durata dei contratti attuativi

4.1. Durata della Convenzione

1. La durata della Convenzione, intesa come il periodo entro il quale gli Enti

Contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare

contratti con il Fornitore, è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data della

presente sottoscrizione, fatto salvo l'esercizio del diritto di opzione di seguito

descritto.

4.2. Opzioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016

1. Qualora, prima di detta scadenza, il massimale della Convenzione, pari a

Euro 2.000.000,00, al netto degli oneri di sicurezza e dell'IVA, si esaurisca

integralmente o in misura pari al 95%, conformemente alla funzione di

aggregazione della spesa attribuitagli ex lege, il SA ha la facoltà di rinnovarla

per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e per un importo massimo pari

alla metà del valore originariamente previsto, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A., agli stessi prezzi, patti e condizioni.

2. Qualora, diversamente, allo spirare del termine di 24 (ventiquattro) mesi il massimale non sia esaurito, il SA ha la facoltà di prorogare la durata della Convenzione fino all'esaurimento del massimale medesimo e, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. Qualora il massimale residuo sia pari al 5%, essendo stato il 95% già consumato, e per tre mesi consecutivi a far tempo dalla data del verificarsi di tale evento, non siano stati emessi ordinativi di fornitura, il SA ha la facoltà di recedere dalla Convenzione.

4. Restano in capo agli Enti Aderenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, commi 1, 2 e 12, come previsto dall'art. 5 del Disciplinare.

5. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla stessa qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.

6. La presente Convenzione tuttavia rimane valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OF/OAF dalla data della sua stipulazione e per tutta la durata dei medesimi.

4.3 - Durata dei contratti Attuativi

1. I singoli OF stipulati dagli Enti Contraenti hanno durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso di intervenuta scadenza della Convenzione.

2. Dalla data di sottoscrizione dell'OF e non oltre la sua data di scadenza, gli

Enti contraenti hanno facoltà di emettere Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura, ovvero contratti modificativi/integrativi dell'OF, per attività extracanonale (nel limite massimo del 20%) o nel caso di riduzione del patrimonio stradale oggetto del precedente OF (v. art. 8 del Capitolato): il termine di scadenza dei singoli OAF coincide con il termine di scadenza dell'OF di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.

3. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

Art. 5 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF è regolata dal diritto italiano. In particolare:

a) dalle clausole della presente Convenzione, dal Disciplinare, dal Capitolato, dai loro allegati e dagli atti ivi richiamati, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, nonché dalle norme del diritto dell'Unione Europea;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo.

Art. 6 - Esecuzione dei servizi in convenzione

1. I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel Capitolato, come eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, cui integralmente si rimanda.

2. Resta inteso che il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o speciale, purché inerenti la relativa categoria merceologica; in particolare, dovranno essere conformi a quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF/OAF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati.

Art. 7 - Soggetti legittimati ad aderire alla Convenzione

1. Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari oltre ai soggetti di cui all'art. 2, comma 573, L. n. 244/07 aventi sede nelle province di Bologna, Ferrara e Modena secondo le modalità previste all'art. 4 del Capitolato.

Art. 8 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle medesime, il Fornitore ha prestato la citata garanzia definitiva in favore del SA e degli Enti Contraenti.

2. La garanzia opera nei confronti del SA a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione e, nei confronti degli Enti Contraenti, a far data dalla

emissione degli Ordinativi di Fornitura/OAF rispettivamente per tutta la durata dei medesimi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esse nascenti.

3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal SA, pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli OF.

4. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, e dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del SA.

5. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, di cui al citato art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, così come rilasciate dagli Enti Contraenti, siano inviate al SA dal Fornitore.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del SA.

Art. 9 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la diffida di cui all'art. 1454 c.c. deve essere fatta tramite PEC.

Art. 10 – Clausole risolutive espresse

1. Ferma restando la facoltà di cui al successivo art. 11 il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare

alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo (OF/OAF) ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- c) nei casi di cui ai seguenti articoli del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 25 (Modalità di Remunerazione, Fatturazione e Pagamenti), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), art. 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- d) nonché nei casi di cui ai seguenti articoli della Convenzione: art. 8 (Garanzia definitiva), art. 12 (Subappalto), art. 13 (Riservatezza);
- e) in caso di violazione del Patto di Integrità dell'Ente e del Codice di Comportamento;
- f) in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- g) in tutte le altre diverse ipotesi previste dal Capitolato e dalla presente Convenzione.

2. Il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e per i relativi effetti, previa dichiarazione da comunicarsi

al Fornitore tramite PEC.

3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore degli Enti Contraenti.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i, il SA e/o l'Ente Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i; ove l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC: in ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 11 - Recesso

1. Gli Enti Contraenti e/o il SA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, l'Ente Contraente potrà unilateralmente recedere in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. Qualora il SA receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi OF e i singoli Enti Contraenti potranno a loro volta recedere dai rispettivi contratti, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto previsto

in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

4. Il SA può, altresì, esercitare il diritto di recesso nel caso previsto al precedente art 4.2, comma 3.

Art. 12 – Subappalto

1. Il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di voler ricorrere all'istituto del subappalto, nei limiti del 50% dell'importo, per l'esecuzione delle seguenti prestazioni: noli a caldo, noli a freddo, fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale, opere e servizi propedeutici all'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, testo vigente *ratione temporis*, previa autorizzazione dell'Ente contraente, cui il Fornitore dovrà presentare apposita richiesta.

Art. 13 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione; l'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della stessa, ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché gli Enti

Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la

Convenzione ed i singoli OF/OAF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a

risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.

193/2006 e dal GDPR n. 679/2016.

Art. 14 - Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti, in relazione ai

trattamenti di dati personali effettuati in sua esecuzione, dichiarano di essersi

reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR n.

679/2016 esclusivamente nell'ambito della procedura di gara che la ha

preceduta, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti

dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

2. In ogni caso gli Enti Contraenti, aderendo alla Convenzione con

l'emissione dell'OF/OAF, dichiarano espressamente di acconsentire al

trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via

telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e

monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei

singoli OF/OAF.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi del predetto

regolamento.

4. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano

affidati trattamenti di dati personali di cui il SA risulta titolare al Fornitore,

questi è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e

per gli effetti dell'art. 28 del citato GDPR 679/2016.

Art. 15 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblico-amministrativa sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione con imposta in misura fissa ai sensi del DPR n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette a IVA. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, nonché le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che fanno carico agli Enti Contraenti per legge. In particolare l'imposta di bollo e quella di registro relative al presente contratto sono state versate come da documentazione in atti al PG 17328 del 22/03/2022.

Art. 16 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula della presente convenzione il Fornitore individua nel Sig. Marino Mazzoli il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentarlo ad ogni effetto.

Art. 17 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e gli Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 18 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; qualunque modifica alla presente non può aver luogo che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli OF non comporta invalidità o

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Art. 19 - Clausole vessatorie

1. Il sottoscritto, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

2. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli,

- del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 14 (Penali), art. 18 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), art. 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti);

- della Convenzione: art. 10 (Clausole risolutive espresse), art. 11 (Recesso), art. 15 (Oneri fiscali e spese contrattuali), art. 17 (Foro competente).

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 17 pagine intere e 15 righe della n. 18 a video.

Io sottoscritto, Segretario Generale della Città metropolitana, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, letto, mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici (esclusi i documenti parte integrante del

presente atto, avendone le parti presa conoscenza), alle parti contraenti collegate da remoto mediante video conferenza che lo riconoscono conforme alla loro volontà. Il testo del contratto redatto in PDF viene trasmesso telematicamente per la sottoscrizione che avviene sotto la mia vigilanza e alla mia presenza con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005.

Città metropolitana: il Direttore Generale Dott. Valerio Montalto

Fornitore: Sig. Luca Furloni

Il Segretario Generale: Dott. Roberto Finardi

Imposta di bollo e registro assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 245,00.

Documento firmato digitalmente